

## Titolo III - Rapporti Economici

### Articolo 35

*La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.  
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.  
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.  
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.*

### La storia

La decisione di riservare un Titolo ai «rapporti economici» fu così spiegata dall'on. Meuccio Ruini (socialista, iscritto al Gruppo Misto): «Non vi può essere nessun pavido scrupolo che, un secolo e mezzo dopo i diritti dell'uomo e del cittadino, siano dichiarati i diritti dei lavoratori... La Costituzione non parla di protezione del lavoro. Non si protegge il lavoro, che è forza essenziale della società. Si pone invece il compito della Repubblica di provvedere con la sua legislazione, e di promuovere accordi internazionali, per le conquiste e la regolazione dei diritti del lavoro». Particolare importanza ebbe la formulazione del quarto comma, con il quale l'Assemblea volle garantire un'ampia tutela dell'emigrazione e favorire una graduale abolizione dei vincoli internazionali alla libertà di trasferimento dei lavoratori; il proponente della seconda parte del comma - on. Vittorio Foa (ex Partito d'Azione, iscritto al Gruppo autonomista) - sottolineò la volontà di combattere «il chiuso isolazionismo demografico» e «i divieti di immigrazione» così «dannosi» per i lavoratori italiani.

### Il commento

L'art. 35 introduce la cosiddetta «Costituzione economica» mediante una forte affermazione del **principio di tutela del lavoro**. Il secondo comma introduce la prima attuazione del principio impegnando la Repubblica a curare la «formazione» e «l'elevazione professionale» dei lavoratori per garantire l'aspirazione di ciascuno «di raggiungere la preparazione e la competenza necessarie a svolgere un'attività consona alle proprie possibilità e aspirazioni».

La seconda attuazione è rappresentata dall'impegno dello Stato nella promozione di una **legislazione sovranazionale del lavoro** volta a tutelare i lavoratori italiani all'estero e, reciprocamente, i lavoratori stranieri in Italia.

La terza attuazione si traduce nella volontà di tutelare il **lavoro italiano all'estero** attraverso la firma di accordi in grado di garantire ai lavoratori italiani pari trattamento retributivo e garanzie sociali rispetto ai cittadini dei paesi ospitanti.